

Comune di Caggiano

“Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture tramite affidamento diretto, procedura negoziata e procedura aperta sotto soglia comunitaria”

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del regolamento e principi
Art. 2	Scopo
Art. 3	Osservanza dei contratti di lavoro
Art. 4	Pubblicità e trasparenza
PARTE II - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
TITOLO I - Valore appalto, determinazione a contrarre e RUP	
Art. 5	Valore stimato degli appalti
Art. 6	Determinazione a contrarre
Art. 7	Casi di esclusione della determinazione a contrarre
Art. 8	Responsabile unico del procedimento: nomina e incompatibilità
Art. 9	Funzioni e compiti del Responsabile unico del procedimento
Art. 10	Incentivi per l'esercizio di funzioni tecniche
Art. 11	Programmazione degli appalti
Art. 12	Progettazione degli appalti
PARTE III - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	
TITOLO I - Disposizioni generali	
Art. 13	Principi generali
Art. 14	Procedure di gara
Art. 15	Limiti di aggiudicazione e contraente uscente
Art. 16	Unica offerta e Parità di offerte
TITOLO II - Procedure di affidamento dei contratti	

Capo I – Affidamenti telematici di lavori, servizi e forniture	
Art. 17	Mercato elettronico, piattaforme telematiche e centrali di committenza
Art. 18	Eccezioni all'impiego di strumenti telematici
CAPO II - Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €	
Art. 19	Affidamenti di importo inferiore a 1.000 €
Art. 20	Ambito oggettivo e affidamento diretto
Art. 21	Criteri di aggiudicazione
Art. 22	Perfezionamento del contratto
Art. 23	Garanzie
CAPO III - Servizi e forniture di importo compreso tra 40.000 € e la Soglia Comunitaria nonché lavori di importo compreso tra 40.000 e 1.000.000 €	
Art. 24	Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura negoziata
Art. 25	Indagine di mercato
Art. 26	Elenco di operatori economici
Art. 27	Lettere di invito
Art. 28	Criteri di aggiudicazione
Art. 29	Perfezionamento del contratto
Art. 30	Garanzie
CAPO IV - Lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle Soglie comunitarie e procedura aperta	
Art. 31	Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura aperta
Art. 32	Bando di gara
Art. 33	Criteri di aggiudicazione
Art. 34	Perfezionamento del contratto
Art. 35	Garanzie
Capo V – Lavori, servizi e forniture di somma urgenza e protezione civile	
Art. 36	Procedure di somma urgenza e protezione civile
Art. 37	Criterio del minor prezzo
Art. 38	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 39	Svolgimento delle gare
Art. 40	Operazioni di gara in ragione del criterio del minor prezzo
Art. 41	Operazioni di gara in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 42	Commissione di gara

Art. 43	Compiti della Commissione di gara
Art. 44	Partecipazione alle sedute pubbliche di gara
Art. 45	Verbale di gara
Art. 46	Valutazione dell'anomalia: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 47	Valutazione dell'anomalia: criterio del minor prezzo
Art. 48	Disposizioni comuni
Art. 49	Determinazione di aggiudicazione
Art. 50	Oggetto e ambito di applicazione
Art. 51	Determinazione del valore stimato delle concessioni
Art. 52	Stipula del contratto e termini
Art. 53	Forma e contenuto del contratto
Art. 54	Competenza a stipulare il contratto
Art. 55	Spese contrattuali
Art. 56	Gestione, repertorio e scadenza del contratto
Art. 57	Proroga e rinnovo contrattuale
Art. 58	Modifiche contrattuali in corso di esecuzione, sospensione e risoluzione
Art. 59	Controllo, collaudo e liquidazione del corrispettivo contrattuale
Art. 60	Divieto di cessione del contratto
Art. 61	Cauzioni
Art. 62	Subappalto e avvalimento
Art. 63	Diritto di accesso agli atti di gara
Art. 64	Annullamento della gara e mancata stipula del contratto
Art. 65	Inadempienze da parte del soggetto contraente
Art. 66	Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 67	Contenzioso
Art. 68	Casi non previsti dal presente regolamento
Art. 69	Norme abrogate
Art. 70	Rinvio dinamico
Art. 71	Disposizioni transitorie e finali
Art. 72	Tutela dei dati personali
Art. 73	Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato normativo di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e del D.Lgs. n. 50/2018 «*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*» e successive modificazioni.
2. Con il presente regolamento viene disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale dell'Ente, per tutte le tipologie contrattuali consentite nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito definito "Codice dei contratti"), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (ove applicabile) nonché dalle linee guida applicative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a fini di regolazione.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti i contratti concernenti l'esecuzione di opere, di forniture o la prestazione di servizi mediante appalto ovvero concessione di valore inferiore alle soglie comunitarie.
4. Gli appalti vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, non discriminazione e trasparenza e delle vigenti norme in materia di appalti e concessioni pubbliche.

Art. 2

Scopo

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento e in ossequio ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

Art. 3

Osservanza dei contratti di lavoro

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con l'Ente, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data del contratto – alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse. Questo permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, l'Ente si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione attestata dalle autorità. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.
5. Valgono, per gli appalti e le concessioni di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nazionali (ed eventualmente regionali) nonché quelle impartite al riguardo dal Ministero delle infrastrutture e, in subordine, le indicazioni operative formulate dall'ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture (divenuta Anac) nell'ambito delle proprie funzioni consultive previste dalla legge.

Art. 4

Pubblicità e trasparenza

1. Il regime della pubblicità di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti e concessioni pubbliche di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria (nonché dalla normativa regionale, ove vigente in materia) e in particolare, da quanto previsto dall'art. 29 del Codice dei Contratti.
2. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del Responsabile Unico del Procedimento, nonché gli ulteriori elementi prescritti dal Codice dei contratti e dall'eventuale ulteriore normativa avente attinenza con la contrattualistica pubblica.
3. A prescindere dalle disposizioni di cui ai precedenti punti, l'amministrazione procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'indizione della gara.
4. È sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso ovvero bando di indizione di gara e dei relativi risultati sull'Albo pretorio comunale, sul sito di "*Amministrazione trasparente*" e ove previsto dal Codice dei contratti.
5. Come stabilito dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante pubblica, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento circa le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del citato decreto, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti di detto provvedimento tramite PEC indicando l'ufficio ovvero il collegamento informatico ad accesso riservato ove saranno disponibili i relativi atti.
5. Per le alienazioni di beni mobili e le locazioni si fa riferimento all'art. 66 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 mentre per le alienazioni di beni immobili, si richiama il regolamento comunale per l'alienazione di beni immobili.
6. Trovano applicazione, inoltre, le disposizioni in materia di pubblicazione contenute negli artt. 71, 72, 73 del Codice dei contratti nonché quelle afferenti la disponibilità elettronica dei documenti di gara di cui all'art. 74 del Codice.

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I

Valore appalto, provvedimento a contrarre e RUP

Art. 5

Valore stimato degli appalti

1. Ai fini della determinazione della procedura di affidamento da adottare, si applica il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale valore è comprensivo dell'importo dell'appalto, al netto dell'IVA, ivi comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi. Occorre altresì aggiungere il valore dell'eventuale "proroga" nelle more della nuova aggiudicazione e l'eventuale aumento

fino ad un quinto dell'importo contrattuale che deve essere prevista nei documenti di gara ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In ragione del valore massimo stimato dell'appalto deve essere acquisito il CIG nonché calcolata la tassa di gara a carico della stazione appaltante nonché quella a carico degli operatori economici.

3. Il valore dell'appalto è invece costituito dall'importo dell'appalto, al netto dell'IVA, che viene posto a base di gara e che diviene oggetto di affidamento. In questo calcolo quindi non vanno inseriti eventuali opzioni, rinnovi e proroghe.

4. L'importo con riferimento al quale viene fatto l'impegno di spesa è quello dato dal valore dell'appalto, al netto dell'IVA, *inclusi (oppure) esclusi* eventuali rinnovi e proroghe.

Art. 6

Determinazione a contrattare

1. La procedura di affidamento di un appalto è preceduta dall'adozione della determinazione a contrarre che, in relazione al combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 del Codice dei contratti, deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) la procedura per l'individuazione degli offerenti (art. 59 del Codice dei contratti);
- d) il criterio per la scelta dell'offerta migliore (art. 95 del Codice dei contratti).

2. La determinazione a contrattare deve contenere quali allegati:

- il Capitolato speciale d'appalto;
- il Disciplinare di gara;
- il DUVRI, qualora previsto.

3. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il Dirigente/Responsabile del servizio interessato al contratto in qualità di responsabile del procedimento di spesa ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ovvero, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.

Art. 7

Casi di esclusione dalla determinazione a contrattare

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:

- a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
- b) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.

2. Tutto quanto sopra avviene sempre e comunque in conformità con la disciplina e/o le discipline specifiche dettate nello specifico dal Codice dei Contratti.

Art. 8

Responsabile unico del procedimento: nomina e incompatibilità

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che cura le fasi di programmazione, progettazione affidamento ed esecuzione. Qualora la natura della prestazione lo richieda, è nominato un Direttore dei Lavori ovvero Direttore dell'esecuzione.

2. Il RUP è nominato dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale in applicazione dell'art. 31 del Codice dei contratti in conformità alle Linee Guida n. 3/2016 dell'ANAC recante "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", come da ultime aggiornate. È scelto tra i dipendenti dell'Ente sulla base del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Amministrazione, nonché delle competenze professionali,

dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche.

3. Nel caso di appalti di lavori, il RUP è nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non soggetti a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi. Per i servizi e le forniture, invece, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.

4. Per le gare aventi ad oggetto appalti o concessioni di lavori, il RUP deve essere in possesso di specifici requisiti, differenti a seconda dell'importo della gara, prescritti dal Linee Guida n. 3 sopra menzionate.

5. In caso di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, anche un tecnico di qualifica non dirigenziale. Qualora vengano accertate carenze o in assenza di soggetti in possesso della professionalità necessaria, si applica l'art. 31, comma 6, del Codice, secondo cui le competenze possono essere attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

6. Nel caso in cui venga individuato quale RUP un dipendente carente dei requisiti necessari, è possibile affidare lo svolgimento dell'attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP ovvero a soggetti esterni aventi le competenze richieste tramite procedure ad evidenza pubblica in osservanza di quanto previsto dall'art. 31, commi 7 e succ., del Codice dei contratti.

7. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto prescritto dal D.P.R. n. 62/2013, dal Codice di comportamento adottato da questa amministrazione comunale, dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

8. Il RUP non può incorrere in cause di incompatibilità, astensione ed esclusione e trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, come prescritto dalla Legge n. 241/1990, dell'art. 42 del Codice dei contratti e del D.P.R. n. 62/2013. Tale ruolo non può essere ricoperto da soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, il quale vieta l'assegnazione a tali soggetti di uffici preposti all'acquisizione di beni, servizi e forniture, anche con funzioni direttive. Tale disposizione si estende anche al Direttore di Lavori e Direttore di Esecuzione.

9. Il ruolo di RUP è di regola incompatibile con quella di commissario di gara e di Presidente della commissione, ferma restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza.

Art. 9

Funzioni e compiti del Responsabile unico del procedimento

1. Spettano al RUP tutte le funzioni e i compiti definiti dagli artt. 31 e 111, comma 2, del Codice dei contratti relativamente alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano attribuiti specificamente ad altri organi o soggetti.

2. Si rimanda alle Linee Guida Anac n. 3/2016 per una disamina specifica dei compiti rientranti nelle competenze del RUP in merito alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento, ed esecuzione delle gare pubbliche.

3. Al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni rese dall'appaltatore, il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione verifica l'esecuzione della prestazione contrattuale. Restano fermi i limiti relativi agli importi massimi e la tipologia di lavori, beni e servizi per i quali il RUP possa coincidere con la figura del progettista o con il Direttore dei lavori/Direttore di esecuzione del contratto.

4. Posto quanto stabilito dall'art. 31, comma 14, del Codice dei contratti, qualora l'Ente ricorra ad acquisti centralizzati e aggregati, la funzione di responsabile del procedimento viene svolta congiuntamente dal RUP nominato dal codesto Ente e dal RUP del modulo aggregativo, nel rispetto delle rispettive competenze.

5. Nel corso delle operazioni di gara, il RUP esegue le operazioni di verifica della documentazione amministrativa e, in caso di aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, si occupa della valutazione delle offerte economiche. Qualora l'affidamento avvenga mediante il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una Commissione di Gara nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice. La congruità delle offerte spetta al Rup, come meglio specificato dal Capo III del Titolo III del presente Regolamento.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la disciplina del Codice dei contratti in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e concessioni nonché le Linee Guida Anac pertinenti in materia.

Art. 10

Incentivi per l'esercizio di funzioni tecniche

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2018, per lo svolgimento di attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è prevista la costituzione di un apposito Fondo non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara da destinare ai dipendenti della stessa amministrazione.

2. La disciplina concernente il Fondo in argomento è contenuta nell'apposito *Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche* a cui si rimanda integralmente.

TITOLO II

Programmazione e progettazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

Art. 11

Programmazione degli appalti

1. Il Referente per la redazione della programmazione, coadiuvato dai Responsabili dei Servizi, predispone, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori dell'Ente, in coerenza con il Bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria dell'ente.

La programmazione dei lavori, servizi e forniture è obbligatoria per gli importi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 21 menzionato.

2. Ai fini dell'inserimento delle opere all'interno del programma triennale dei lavori pubblici, l'amministrazione approva preventivamente, se previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

3. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori, ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicati ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, il programma biennale e i suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad € 1.000.000,00 sono trasmessi al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori. mediante PEC.

4. Le acquisizioni di beni e servizi informativi e di connettività avvengono nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 513, della Legge n. 208/2015.

Art. 12

Progettazione degli appalti

1. I livelli di progettazione e la relativa articolazione per appalti e concessioni di lavori pubblici sono determinati dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.

2. Prima di essere posta in appalto, la progettazione delle opere pubbliche deve essere esecutiva, verificata e validata. E' facoltà del Responsabile Unico del Procedimento ridurre o accorpare il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto definitivo, esclusa quello esecutivo, purché il successivo progetto sia comprensivo del precedente omesso e tale scelta avvenga con atto motivato.

3. La progettazione di servizi e forniture composta da un unico livello di progettazione secondo le modalità e i criteri specificati dall'art. 23, comma 14 e successivi del D.Lgs. n. 50/2016.

PARTE III

PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 13

Principi generali

1. L'affidamento e l'esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture con le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 avvengono nel rispetto dei seguenti principi: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione (art. 30, comma 1), criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34) e prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse (art. 42).

Art. 14

Procedure di gara

1. In applicazione del disposto contenuto nell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'individuazione degli operatori economici a cui affidare un lavoro, servizio o fornitura al di sotto delle soglie comunitaria definite dall'art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, vengono utilizzate le seguenti procedure ad evidenza pubblica:

- Affidamento diretto, per appalti di importo inferiore ai 40.000 € (art. 36, comma 2, lett. a));
- Procedura negoziata, per appalti di importo pari o superiore a 40.000 € e fino a 1.000.000 € per i lavori e 209.000€ per beni e servizi (art. 36, comma 2, lett. b) e c));
- Procedura aperta, per appalti di lavori superiori a 1.000.000 € (artt. 36, comma 2, lett. d) e 60).

2. Per lo svolgimento delle suddette procedure l'ente utilizza i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente, qualora sia possibile. Sono fatte salve le disposizioni relative a singoli contratti previste dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 15

Limiti di aggiudicazione e contraente uscente

1. Fermo restando il principio di rotazione sia degli inviti sia dell'affidamento del contratto, la selezione del medesimo operatore o del contraente uscente richiede un'adeguata motivazione che può riguardare anche l'affidabilità, tempestività e professionalità nell'esecuzione della prestazione affidata, oltre che il vantaggio economico. La riscontrata assenza di alternative nella scelta dell'operatore economico si considera situazione di carattere eccezionale.

Art. 16

Unica offerta e Parità di offerte

1. L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, valida e tale circostanza sia stata menzionata nella richiesta di preventivo, lettera di invito o bando di gara.
2. In caso di offerte uguali, l'aggiudicatario viene scelto mediante sorteggio durante la seduta di gara nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e segretezza dell'identità degli operatori economici tra cui si effettua il sorteggio.

TITOLO II

Procedure di affidamento dei contratti

CAPO I

Affidamenti telematici di lavori, servizi e forniture

Art. 17

Mercato elettronico, piattaforme telematiche e centrali di committenza

1. L'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 è effettuata mediante strumenti elettronici, quali:
 - a) il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Mepa) gestito da Consip s.p.a.;
 - b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori regionali, da altre pubbliche amministrazioni o da centrali di committenza;
 - c) la piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento.
2. L'acquisizione di beni o servizi in base a quanto previsto dal precedente comma 1 è effettuata:
 - a) per importi superiori a 1.000 euro e inferiori a 40.000 euro, attraverso l'effettuazione di ordini diretti (ODA) o l'espletamento di trattativa diretta (RDO) o procedure analoghe;
 - b) per importi superiori a 40.000 euro e inferiori alle soglie comunitarie relative all'acquisizione di beni e servizi, comprese quelle relative ai servizi specificati nell'Allegato IX, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale la richiesta di offerta o procedure analoghe di confronto competitivo;
3. L'acquisizione di beni e servizi entro le fasce di valore indicate nel precedente comma 2:
 - a) può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, quando risulti più economicamente vantaggioso dell'acquisizione mediante gli strumenti elettronici;
 - b) deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di riferimento o ad altre iniziative dagli stessi soggetti attivate, in base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, nonché dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il D.P.C.M. 24 dicembre 2015, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate.
4. L'Amministrazione può acquisire lavori di varia tipologia entro 1.000.000 euro mediante ricorso agli strumenti telematici di acquisto di cui al presente articolo.

Art. 18

Eccezioni all'impiego di strumenti telematici

1. Qualora l'Amministrazione rilevi che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili mediante gli strumenti elettronici di cui al precedente art. 17 in quanto:

- radicalmente difforni rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;
- non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura convenzionale;

procede:

- a) per acquisizioni di valore inferiore ai 40.000 euro autonomamente, con affidamento diretto, in base a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;
- b) per acquisizioni di valore compreso tra i 40.000 euro e le soglie comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi:
 - b.1) mediante ricorso a centrali di committenza ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 6, per lo svolgimento della procedura semplificata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice;
 - b.2) con svolgimento di procedure, semplificate in base all'art. 36 citato o ordinarie.

2. In relazione all'acquisto di beni e di servizi informatici l'Amministrazione si attiene comunque agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 512-516 della Legge n. 208/2015.

3. Qualora l'Amministrazione rilevi che gli strumenti elettronici per l'acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria nella fascia di valore prevista dall'art. 37, comma 2 del Codice, compresa tra 150.0000 euro e 1.0000.000 di euro non sono disponibili procede mediante:

- a) ricorso a centrali di committenza ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) svolgimento di procedure previste dal Codice dei contratti, comprese le procedure semplificate previste dall'art. 36, comma 2 dello stesso Codice.

3. Per l'acquisizione di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria, l'Amministrazione nella fascia di valore prevista dall'art. 37, comma 2, del Codice, compresa tra 150.0000 euro e 1.0000.000 €, procede mediante:

- a) svolgimento in modo autonomo delle procedure semplificate previste dall'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
- b) svolgimento in modo autonomo di procedure ordinarie, in particolare quando il ricorso a tale procedure sia richiesto in relazione all'utilizzo del criterio del prezzo più basso o sia ritenuto opportuno per il valore significativo dell'appalto;
- c) ricorso a Centrali di committenza, quando richiesto da norme vigenti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti o di aggregazione o quando ritenuto opportuno per far fronte a procedure di particolare complessità.

CAPO II

Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €

Art. 19

Affidamenti di importo inferiore a 1.000 €

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, che modifica l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 € può avvenire tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici anche senza avvalersi del mercato elettronico o di strumenti analoghi.

2. La soglia di 1.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.

3. Il Responsabile unico del Procedimento individua l'operatore economico mediante affidamento diretto, a seguito di eventuale consultazione di due o più operatori, qualora ricorrano le idonee condizioni.

Art. 20

Ambito oggettivo e affidamento diretto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, per gli appalti di lavori, forniture e servizi (inclusi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 40.000 € si potrà procedere - a seguito di determinazione a contrarre o atto equivalente da parte del Rup - all'affidamento diretto, adeguatamente motivato in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti.
2. Per i lavori è altresì possibile procedere tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del D.Lgs. n. 50/2016, previa individuazione dei lavori da parte del RUP.
3. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare verifiche, preventive ovvero successive alla stipula del contratto, in merito al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, mediante autocertificazione in applicazione del D.P.R. n. 445/2000, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti e più in dettaglio dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", come da ultime aggiornate.
4. Le prestazioni del contratto di lavori devono essere eseguite di norma direttamente dall'appaltatore, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

Art. 21

Criteri di Aggiudicazione

1. Per la scelta del contraente è seguito, di norma, il criterio del minor prezzo sempre che ricorrano le condizioni disposte ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.
2. Eccezionalmente, per lavori, servizi e forniture la cui realizzazione ovvero esecuzione richiede una particolare tempestività e qualità della prestazione, la valutazione potrà concernere, oltre all'elemento prezzo, anche all'offerta tecnica di realizzazione o esecuzione delle prestazioni. In tali casi, la procedura di gara sarà aggiudicata in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Si fa in ogni caso riferimento a quanto previsto menzionate Linee Guida ANAC n. 4/2016.
4. Per una più dettagliata disciplina circa i criteri di aggiudicazione si rimanda agli artt. 37 e 38 del presente Regolamento.

Art. 22

Perfezionamento del contratto

1. I contratti sono conclusi di norma nella forma della lettera di affidamento (ordine). In particolare, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

Art. 23

Garanzie

1. Le ditte esecutrici e/o fornitrici sono tenute a presentare la garanzia fidejussoria di cui agli artt. 93 (cauzione provvisoria) e 103 (cauzione definitiva) del Codice dei contratti, nel rispetto degli schemi di contratti-tipo definiti con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018. Di norma si può prescindere dalla richiesta di tali cauzioni, essendo facoltà dell'amministrazione stessa decidere se richiederla, qualora ricorrano le condizioni previste dai predetti articoli.

2. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

CAPO III

Servizi e forniture di importo compreso tra 40.000 € e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra 40.000 € ed 1.000.000 €

Art. 24

Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura negoziata

1. Gli appalti per servizi (inclusi i servizi di progettazione) e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la Soglia Comunitaria, nonché lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 150.000 e tra euro 150.000 ed euro 1.000.000 sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di seguito specificate. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, forniture e lavori da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all'affidamento attraverso una procedura ristretta o aperta.

2. Alla procedura negoziata saranno invitati almeno dieci imprese, in caso di affidamento di lavori, o cinque imprese, in caso di affidamento di beni o servizi, a seguito di apposita indagine di mercato o tra quelle iscritte all'Elenco operatori economici di cui al seguente art. 26, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e di pubblicità della procedura. In caso di procedura negoziata avente ad oggetto lavori di importo compreso tra 150.000 € e 1.000.000 € saranno invitati almeno quindici imprese individuate secondo le modalità indicate nel precedente periodo.

3. Per quanto non disposto nel presente Capo si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016, come da ultimo aggiornate.

Art. 25

Indagini di mercato¹

1. Ai fini di conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di gara, l'Ente espleta delle indagini di mercato con le modalità ritenute più convenienti a seconda della tipologia e della complessità dell'appalto, anche tramite la consultazione di strumenti di acquisto elettronico messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza soggetti aggregatori. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. L'ente adotta un Avviso di Indagine di mercato, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità e degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013, all'interno del quale sono specificati i seguenti elementi:

- a) la stazione appaltante;
- b) l'oggetto, il luogo di esecuzione e il valore dell'appalto;
- c) il criterio di aggiudicazione;
- d) i requisiti di partecipazione inerenti a: idoneità professionale, capacità economico/finanziaria, capacità tecniche professionali;
- e) il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati;
- f) le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse alle indagini;
- g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- h) gli elementi essenziali del contratto;

¹ In ragione delle disposizioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 4/2016, come da ultime aggiornate, ciascuna pubblica amministrazione può, a sua discrezione, prevedere differenti modalità di conduzione delle indagini di mercato preventivamente distinte in fasce economiche.

3. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori al numero stabilito nell'Avviso di Indagine di mercato, l'Ente si riserva di procedere ad ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare, purché in possesso dei necessari requisiti di partecipazione.

4. Nel caso risultassero idonei a partecipare alla procedura di gara un numero di operatori economici superiore a quello consentito dall'amministrazione e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato o dell'istituzione dell'elenco degli operatori economici, ulteriori criteri di selezione, l'Ente procede al sorteggio pubblico.

5. L'elenco dei nominativi da invitare alle procedure negoziate sarà compilato a cura del Responsabile del procedimento, in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione degli operatori economici in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Le lettere di invito a presentare l'offerta sono trasmesse tramite PEC ovvero, qualora ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice dei contratti.

Art. 26

Elenco di operatori economici

1. In alternativa alle indagini di mercato di cui all'articolo precedente, ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36, commi b) e c), del Codice dei contratti, è istituito presso l'Amministrazione un Elenco di operatori economici. L'Elenco potrà essere suddiviso per gruppi merceologici, categorie di prestazioni e classe d'importo.

2. Possono essere ammessi all'iscrizione, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica secondo i principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, i soggetti in possesso di specifici requisiti di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del Codice dei contratti nonché di carattere morale di cui all'art. 80 del medesimo Codice.

3. Nell'ambito dell'elenco, che dovrà essere aggiornato con cadenza prefissata o al verificarsi di determinati eventi, l'Amministrazione può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.

4. L'elenco dei nominativi da invitare sarà compilato a cura del Responsabile unico del procedimento, in modo da assicurare un'effettiva concorrenza e rotazione in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Le lettere di invito a presentare l'offerta sono trasmesse tramite PEC ovvero, qualora ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice dei contratti.

5. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, l'elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti all'Elenco in oggetto, individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che dovranno integrare i requisiti mancanti nel rispetto della normativa vigente (R.T., subappalto o avvalimento).

6. Disposizioni di dettaglio circa le modalità di formazione, gestione ed aggiornamento dell'Elenco di cui in oggetto sono stabilite con apposito Regolamento comunale.

Art. 27

Lettere di invito

1. In prima istanza, le imprese saranno invitate dal Rup simultaneamente a presentare offerta mediante lettera d'invito, ove viene indicato il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa.

2. La lettera d'invito contiene i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione e relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato;

- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e di idoneità economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti e motivando in caso di applicazione del criterio del prezzo più basso. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che: a) l'esclusione del 20% o del 10% delle offerte ammesse è applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) si accantonano solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% (o del 10%), indipendentemente dalla presenza di più offerte con identico ribasso percentuale; c) a prescindere dal metodo sorteggiato, deve essere indicato il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

3. Le disposizioni regolatrici delle lettere di invito sono definite dalla normativa nazionale ed europea.

4. Successivamente alla trasmissione delle lettere di invito, si procederà al controllo in ordine alla documentazione amministrativa e alla valutazione delle offerte nei termini e modalità specificate nelle lettere d'invito.

5. I dati relativi all'esito delle varie fasi di istanza saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all'espletamento della gara stessa e alla disciplina sul diritto di accesso di prevista dalla Legge n. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. L'Ente si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, i mezzi indicati nel Codice dei contratti (posta elettronica ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera conforme a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato o strumento elettronico).

Art. 28

Criteri di Aggiudicazione

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, saranno utilizzati i criteri del minor prezzo ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificati nei successivi artt. 37 e 38 del presente Regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" e Linee Guida ANAC n. 4/2016 come da ultime aggiornate.

Art. 29

Perfezionamento del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente o mediante scrittura privata. È tuttavia consentita la stipula mediante scambio di lettere di affidamento (ordini), anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 30

Garanzie

1. L'offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale o fideiussoria ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice dei contratti.

2. Le garanzie devono essere presentate nel rispetto degli schemi di contratti-tipo definiti con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018.

3. L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

CAPO IV

Lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle Soglie comunitarie e procedura aperta

Art. 31

Ambito oggettivo e affidamento mediante procedura aperta

1. Per gli appalti di lavori, servizi (inclusi i servizi di progettazione) e forniture sotto soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice e più in particolare per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 1.000.000 € e inferiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico viene selezionato con il ricorso alla procedura aperta quale procedura ordinaria previste dal combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 59 e successive del Codice.

La procedura aperta, la quale garantisce un'ampia partecipazione degli operatori economici ed un'effettiva applicazione dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza, è adottata in caso di:

- contratti attivi;
- qualora una preselezione di operatori non sia opportuna;
- l'oggetto e le caratteristiche dei servizi, forniture e lavori da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio;
- qualora tale procedura risulti essere maggiormente vantaggiosa ovvero utile in relazione alla natura e rilevanza del contratto.

Art. 32

Bando di gara

1. Lo svolgimento della procedura aperta è preceduta da apposito bando di gara, ed eventuale avviso di indizione di gara. Tali atti sono redatti nel rispetto delle prescrizioni formali previste dalla normativa vigente in relazione all'oggetto e all'entità dell'appalto.

2. All'interno del bando di gara, si specificano i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;

- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti e motivando in caso di applicazione del criterio del prezzo più basso. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice degli appalti, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, che: a) l'esclusione del 20% o del 10% delle offerte ammesse è applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) si accantonano solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% (o del 10%), indipendentemente dalla presenza di più offerte con identico ribasso percentuale; c) a prescindere dal metodo sorteggiato, deve essere indicato il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;
- l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

3. Le disposizioni regolatrici dei bandi di gara sono definite dalla normativa nazionale ed europea.

4. Successivamente alla ricezione delle istanze di partecipazione contenenti le offerte, si procederà al controllo in ordine alla regolarità della documentazione amministrativa e alla valutazione delle offerte nei termini e modalità specificate nel bando.

5. I dati relativi all'esito delle varie fasi saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all'espletamento della gara stessa e alla disciplina sul diritto di accesso di prevista dalla Legge n. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. L'Ente si riserva di utilizzare per la trasmissione delle successive comunicazioni i mezzi indicati nel Codice dei contratti (posta elettronica ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera conforme a quanto disposto dall'art. 75, comma 3, del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato o strumento elettronico).

Art. 33

Criteri di Aggiudicazione

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, sarà utilizzato di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quando vi ricorrano le condizioni, il criterio del minor prezzo come meglio specificati dagli art. 37 e 38 del presente Regolamento e nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 2/2016 "*Offerta economicamente più vantaggiosa*".

Art. 34

Perfezionamento del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente o mediante scrittura privata.

Art. 35

Garanzie

1. L'offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale o fideiussoria ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia definitiva nella misura prevista dall'art. 103 del Codice dei contratti.

2. Le garanzie devono essere presentate nel rispetto degli schemi di contratti-tipo definiti con Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018.

3. L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.

CAPO V

Lavori, servizi e forniture di somma urgenza e protezione civile

Art. 36

Procedure di somma urgenza e di protezione civile

1. Il RUP ovvero il tecnico competente dell'amministrazione dispone contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori ovvero della fornitura o del servizio qualora vi siano circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio in tal senso.

2. L'affidamento dei lavori di somma urgenza e comunque dell'esecuzione di appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie può avvenire mediante affidamento diretto nei limiti di 200.000 € ad uno o più operatori economici individuati dal RUP o dal tecnico dell'amministrazione competente, anche servendosi degli appositi elenchi di operatori economici.

3. Come chiarito dall'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione di appalti di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra operatori economici, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è di norma definito consensualmente tra le parti.

4. Per una disciplina più dettagliata circa gli appalti di somma urgenza, si rimanda al citato art. 163.

TITOLO III

Selezione e valutazione delle offerte

CAPO I

Criteri di aggiudicazione

Art. 37

Criterio minor prezzo

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche dello stesso, potrà essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di:

- fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 € purché l'affidamento dei lavori avvenga con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo. In tali ipotesi, qualora si applichi l'esclusione automatica, si ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 (sorteggio dei parametri di calcolo della soglia) e 8 del Codice.
- servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

2. Il criterio di aggiudicazione deve essere indicato nel bando ovvero nella lettera di invito e specificato nell'eventuale Disciplinare di gara.

3. Il prezzo offerto in sede di gara deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d'appalto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 38

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dello stesso, potrà essere utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Sono aggiudicati esclusivamente tramite tale criterio i contratti relativi:

- ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera come definiti all'art. 50, c. 1, del Codice degli appalti;
- all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

3. Il criterio di aggiudicazione deve essere indicato nel bando ovvero nella lettera di invito. In particolare, all'interno dei disciplinari di gara (eventualmente nel bando di gara o lettera di invito) devono essere specificati:

- i criteri di valutazione delle offerte e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- l'eventuale ripartizione dei criteri e dei sub-criteri, con i relativi pesi e punteggi da attribuire;
- l'eventuale soglia di sbarramento per i progetti relativi all'offerta tecnica.

4. Il prezzo offerto in sede di gara deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d'appalto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pena l'esclusione dalla procedura.

3. Si fa in ogni caso riferimento a quanto previsto dalle citate Linee Guida ANAC n. 2/2016 n. 4/2016, come da ultime aggiornate.

CAPO II

Svolgimento delle operazioni di gara: modalità e soggetti

Art. 39

Svolgimento delle gare

1. Tutte le operazioni di gara sono svolte nel rispetto dei principi di imparzialità e massima trasparenza, come prescritto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed in osservanza degli indirizzi contenuti nelle Linee Guida Anac.

Di norma, le gare si svolgono nel locale sito in Via Ufficio Piano

2. La pubblicità delle sedute di gara pubbliche è garantita da preventiva affissione sull'Albo pretorio comunale e all'ingresso del locale ove si svolge la gara non meno di 48 ore prima dell'inizio delle operazioni di gara. Nell'apposito avviso si specifica:

- a) giorno,
- b) ora,
- c) luogo
- d) apertura al pubblico, avranno inizio le operazioni di gara relative;
- e) sottoscrizione, con data e luogo, del Responsabile unico del procedimento.

3. Idonea comunicazione delle sedute di gara aperte al pubblico verrà data agli operatori economici partecipanti alla gara mediante PEC ovvero pubblicazione sul sito internet del Comune ovvero nella all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 40

Operazioni di gara in ragione del criterio del minor prezzo

1. Quando si procede ad esperire procedure di affidamento in applicazione del criterio del prezzo più basso, tutti gli adempimenti relativi alle gare sono assicurati dal Responsabile unico del procedimento.

2. Le operazioni relative all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche sono verbalizzate dal Responsabile unico del procedimento, con l'assistenza di due testimoni che non abbiano preso parte alle operazioni preparatorie dell'affidamento del contratto e che non prenderanno parte alle operazioni relative alla sua esecuzione.

3. Mediante l'apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa il RUP verifica la correttezza formale e la regolarità della stessa, determinando così l'ammissione ovvero l'esclusione dei candidati offerenti dalla procedura di gara. L'apertura delle buste si svolge in seduta pubblica e vi possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In caso di mancanza di qualsiasi elemento formale della domanda, si procede all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. In successiva o nella stessa seduta pubblica, si procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ove il RUP dà lettura dei ribassi espressi in lettere e calcola il punteggio di ciascun concorrente ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria. In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. Segue quindi l'eventuale verifica circa la congruenza delle offerte presentate, al fine di verificare le anomalie.

6. L'aggiudicazione è disposta con apposita determinazione del responsabile del servizio, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti indicati nell'art. 76 del Codice dei contratti.

7. Per quanto non disposto nel presente Capo si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", come da ultimo aggiornate.

Art. 41

Operazioni di gara in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quanto alle procedure di affidamento in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile unico del procedimento oppure la Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti, provvede e verbalizza l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. Nel caso in cui tale controllo venga svolto dal RUP, questo è assistito da due testimoni che non hanno partecipato alle operazioni preparatorie dell'affidamento del contratto e che non prendono parte alle operazioni relative alla sua esecuzione. In caso di mancanza di qualsiasi elemento formale della domanda, si procede all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Con l'apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa viene verificata la correttezza formale e la regolarità della stessa determinando quindi l'ammissione ovvero l'esclusione dei candidati offerenti dalla procedura di gara. L'apertura delle buste si svolge in seduta pubblica e vi possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
3. La Commissione di gara procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al fine del formale controllo del corredo documentale prescritto. Questa valuta, in una o più sedute riservate (eventualmente lavorando da remoto mediante apposito canale telematico qualora un commissario ne facesse richiesta) le offerte tecniche e assegna i relativi punteggi secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara.
4. In successiva seduta pubblica, la Commissione rende noto il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica e apre le buste contenenti le offerte economiche, verificando le dichiarazioni ai fini dell'ammissione o esclusione dei concorrenti, e dando successiva lettura dei ribassi espressi in lettere. La stessa procede ad attribuire un punteggio alle offerte e calcola la somma dei punteggi di ciascun concorrente ai fini della predisposizione della graduatoria provvisoria. In caso di parità di punteggi si procede mediante sorteggio.
5. L'assegnazione del punteggio finale complessivo risulta pertanto dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara all'offerta economica e all'offerta tecnica. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la Commissione procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del D.Lgs. citato appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
6. Per quanto non disposto nel presente articolo, si rinvia alla vigente normativa applicabile e in particolare a quanto previsto dalle Linee Guida Anac n. 2/2016 e n. 3/2016.

Art. 42

Commissione di gara

1. Nelle gare d'appalto o di concessione, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte ammesse in gara nonché l'aggiudicazione provvisoria della migliore offerta è demandata alla speciale Commissione di gara, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La Commissione viene nominata solo qualora siano scaduti i termini per la presentazione delle offerte al fine di evitare il sorgere di situazioni di incompatibilità e conflitti d'interesse.
3. La Commissione di gara è composta da un numero dispari (non superiore a cinque) di commissari in conformità a quanto previsto dal citato art. 77 e dalle Linee Guida ANAC n. 5/2016 "*Criteria di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*", come da ultime aggiornate. I commissari possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
4. Si applicano, per quanto concerne l'iscrizione all'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, le disposizioni contenute nelle menzionate Linee Guida ANAC n. 5/2016

Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall'art. 216, comma 12 del Codice. Pertanto, si stabilisce che:

- a) il Presidente della Commissione giudicatrice è il Responsabile del Servizio;
- b) gli altri membri della Commissione possono essere
 - dipendenti interni da individuare all'interno dei servizi ed uffici inerenti all'oggetto dell'appalto, scelti in relazione alla specifica professionalità e sulla base del principio di rotazione;
 - soggetti esperti esterni all'Amministrazione scelti fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta avviene tenuto conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto. Gli esperti esterni devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse.

5. Assiste ai lavori della Commissione di gara il segretario verbalizzante individuato dal Responsabile del servizio interessato dell'ente.

Art. 43

Compiti della Commissione di gara

1. Alla Commissione sono demandati i seguenti compiti:

- a) in seduta riservata: le riunioni per la propria costituzione e per definire al proprio interno le modalità di svolgimento delle operazioni di gara;
- b) in seduta pubblica: qualora la valutazione dell'ammissibilità delle domande di partecipazione alla gara contenute nelle buste non sia già stata effettuata dal Responsabile unico del procedimento. Pertanto procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa da valutare per l'ammissione dei candidati offerenti alle successive fasi di gara e pronuncia l'ammissibilità dei concorrenti sotto il profilo della documentazione prodotta;
- c) prima fase in seduta pubblica: apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi sulla base della documentazione amministrativa presentata e accertata. La Commissione verifica la completezza della documentazione prescritta all'interno della busta, senza effettuare alcuna valutazione nel merito delle scelte tecnico/progettuali espresse dai concorrenti al fine di permettere agli interessati di verificare la corretta apertura delle stesse buste. I concorrenti che avranno inserito in tali buste documentazione incompleta saranno esclusi dalla gara;
- d) seconda fase in seduta riservata: valutazione nel merito delle offerte tecniche inserite correttamente nelle buste, con la conseguente assegnazione dei punteggi ad ognuna delle proposte tecniche avanzate dai concorrenti e, se del caso, alla conseguente esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato idonee offerte tecniche in base ai punteggi assegnati alle stesse offerte tecniche;
- e) in seduta pubblica: lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche;
- f) In seduta privata: predisposizione dei punteggi di ciascun offerente, formulazione della graduatoria di merito (eventualmente mediante portale telematico) opportunamente motivata, valutazione della congruità delle offerte in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del Codice dei contratti e quindi aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

2. La Commissione consegna i verbali di gara al RUP e, conseguentemente, al Responsabile del servizio interessato per gli adempimenti necessari da effettuare per addvenire all'aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 32, 33 e 76 del Codice dei contratti. La stessa indica inoltre al RUP le offerte che appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

3. I lavori della Commissione devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità e buon andamento. Qualora le operazioni di gara richiedano lo svolgimento in più sedute, il Presidente deve garantire l'adeguata conservazione degli atti di gara e delle offerte. Spetta sempre al Presidente la possibilità di disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.

Art. 44

Partecipazione alle sedute pubbliche di gara

1. Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale ad evidenza pubblica volta all'individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
2. Spetta al Segretario verbalizzante acquisire i dati personali e l'atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza di coloro che si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti e quindi riportare il tutto all'interno del verbale di gara.
3. Durante lo svolgimento delle sedute pubbliche, i rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale, previa loro identificazione. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno, concede la parola.
4. In caso di procedure di gara telematiche, la partecipazione alle sedute di gara pubbliche è garantita esclusivamente attraverso le piattaforme di mercato elettronico Consip o della centrale di committenza regionale.

Art. 45

Verbale di gara

1. Delle operazioni di gara viene sempre redatto un verbale il quale dovrà essere firmato da tutti i componenti dalla Commissione giudicatrice e dal Segretario verbalizzante. Nel caso in cui questa non fosse nominata, il verbale è firmato dal Dirigente/Responsabile che presiede la gara e dai testimoni.
2. All'interno del verbale delle operazioni di gara deve essere almeno specificato:
 - l'oggetto e il valore dell'appalto;
 - i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
 - i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - i motivi del rigetto delle offerte giudicate incongrue o anomale;
 - il nome dell'aggiudicatario provvisorio e la giustificazione della scelta della relativa offerta
 - eventuali ragioni per la mancata aggiudicazione.

CAPO III

Offerte anormalmente basse

Art. 46

Valutazione dell'anomalia: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata con riferimento alle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori a quattro/quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
2. Spetta al Rup, con eventuale ausilio della Commissione di gara (ove nominata), valutare la congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Art. 47

Valutazione dell'anomalia: criterio del minor prezzo

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, per l'individuazione delle offerte anormalmente basse è prevista l'applicazione del meccanismo disciplinato dall'art. 97, comma, 2 del Codice.

Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il parametro viene scelto dal RUP tra quelli indicati dall'art. 77, comma 2, del Codice mediante sorteggio, solo dopo che sia esposto il termine per la presentazione delle offerte. Ai sensi del comma 3 bis del medesimo articolo, il calcolo dell'anomalia è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

3. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per importi di appalti inferiori alle soglie di cui all'art. 35, è possibile disporre all'interno del bando ovvero di atti di gara equivalenti e nel disciplinare di gara l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dalla stessa procedura di gara. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Art. 48

Disposizioni comuni

1. Nel bando ovvero negli atti di gara ad esso equivalenti e nei disciplinari di gara dovranno essere specificate le modalità di determinazione della soglia di anomalia e le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta. In caso di procedura di gara da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, deve essere altresì specificato l'eventuale esclusione automatica.

2. È sottoposta a verifica di congruità la prima migliore offerta secondo quanto indicato nell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e si proseguirà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. Quindi, il RUP chiede per iscritto entro n. 15 (quindici) giorni all'operatore economico interessato la presentazione in forma scritta di apposite giustificazioni circa la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta. Individuata la miglior offerta non ritenuta anomala, in quanto adeguatamente giustificata, viene disposta l'aggiudicazione provvisoria

3. In merito alla procedura di verifica dell'anomalia si applicano i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice dei contratti.

4. Nel bando ovvero negli atti di gara ad esso equivalenti e nei disciplinari di gara dovranno essere specificate le modalità di determinazione della soglia di anomalia e le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta.

CAPO IV

Aggiudicazione definitiva della procedura di gara

Art. 49

Determinazione di aggiudicazione

1. Al termine delle procedure di affidamento e di scelta del contraente, è dichiarata proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente da parte della Commissione di gara, se nominata, ovvero del RUP.

2. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del Responsabile del Servizio con propria determinazione, unitamente alla approvazione del verbale di gara. Con l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria si riconosce la regolarità e legittimità del procedimento di gara e si pronuncia l'aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. La Stazione Appaltante non può aggiudicare i lavori, le forniture ed i servizi ad un soggetto diverso da quello prescelto dal RUP ovvero dalla Commissione di gara salvo che non riscontri irregolarità formali nella attribuzione dei punteggi ovvero l'offerta prescelta non risulti anormalmente bassa. In tal caso l'aggiudicazione deve essere disposta all'operatore economico che segue in graduatoria. È tuttavia ammessa la possibilità di non aggiudicare l'appalto previo apposito provvedimento, idoneamente motivato.

4. Il RUP o in alternativa il Responsabile del servizio interessato al contratto:

- a) dispongono la richiesta, all'aggiudicatario, della documentazione necessaria per la stipula del

contratto.

b) curano la pubblicazione ai sensi di legge della determinazione di aggiudicazione definitiva;

5. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e all'interno della determina di aggiudicazione devono essere specificati:

- gli estremi della determinazione a contrattare;
- le modalità seguite per la scelta del contraente;
- il soggetto aggiudicatario.

TITOLO IV

Concessioni di lavori, servizi e forniture

Art. 50

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici, servizi e forniture sono disciplinate dalla Parte III del D.Lgs. n. 50/2016 "Contratti di concessione".

2. Per quanto compatibili, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione si applicano le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

3. A tali procedure si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte I, II e III del presente Regolamento e dalle successive Parti IV e V, nei limiti della compatibilità.

Art. 51

Determinazione del valore stimato delle concessioni

1. Il valore stimato delle concessioni è determinato secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa di settore. All'interno della determina a contrattare e dei relativi documenti di gara sono specificati sia gli elementi di calcolo del valore stimato della concessione sia il piano economico finanziario che dimostri l'equilibrio economico finanziario della concessione secondo gli elementi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

PARTE IV

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 52

Stipula del contratto e termini

1. 4. La stipulazione del contratto di appalto o di concessione è subordinata all'avvenuto perfezionamento dello specifico impegno di spesa, nel caso di contratti passivi per l'Amministrazione, e all'acquisizione della documentazione prescritta dal D.Lgs. n. 50/2016 e, più in generale, dalla normativa di settore.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero nel termine fissato tra

le parti nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

3. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato a questa Amministrazione, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui all'art. 32, commi 9 e 10, del Codice dei contratti (riportato nel comma 3 che segue), salve le esenzioni ivi previste.

4. Il contratto non può comunque essere stipulato (*termine dilatorio*) prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Il termine dilatorio di cui al precedente comma 3 non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice dei contratti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice dei contratti e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice dei contratti, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del Codice dei contratti.

6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare a questa Amministrazione e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

7. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie di questa Amministrazione comunale.

8. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, questa Amministrazione non ne abbia già chiesto l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti.

Art. 53

Forma e contenuto del contratto

1. I contratti, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti, sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa, ovvero mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.

In caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 € mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Qualora l'aggiudicazione avvenga con piattaforme telematiche, la stipulazione avviene a mezzo di sottoscrizione sulle medesime piattaforme.

2. Spetta al Segretario comunale rogare ed autenticare le sottoscrizioni dei contratti nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio di legge in materia di disciplina dell'attività notarile.

2bis. In caso di assenza del Segretario comunale la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.

3. In particolare, è ammessa la stipulazione mediante scrittura privata nei seguenti casi:

- a) nei contratti di locazione;
- b) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
- c) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.

4. La stipulazione è subordinata all'avvenuto perfezionamento dello specifico impegno di spesa, nel caso di contratti passivi per l'Amministrazione, e all'acquisizione della documentazione prescritta dal D.Lgs. n. 50/2016 e, più in generale, dalla normativa di settore.

5. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:

- a) individuazione dei contraenti;
- b) oggetto, importo e durata del contratto;
- c) luogo, modalità e termini di esecuzione;
- d) programma di esecuzione;
- e) contabilizzazione;
- f) modalità e i tempi per la liquidazione dei corrispettivi;
- g) cauzioni e fidejussioni;
- h) sanzioni e penali;
- i) controlli;
- j) specifiche modalità e termini di collaudo;
- k) regolamentazione sub-appalto;
- l) recesso e risoluzione contrattuale;
- m) modalità di soluzione delle controversie.

6. Allo schema di contratto per lavori, prestazioni e forniture, è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

7. Per i lavori pubblici il contratto è regolato, per quanto non disciplinato dalle ulteriori norme del Regolamento di attuazione del codice dei contratti e dal capitolato generale nel seguito citato, dalle restanti norme ancora vigenti contenute nel D.P.R. n. 207/2010 e nel D.M. 19 aprile 2000, n. 145, concernente il capitolato generale d'appalto.

8. Per i contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, il termine per il pagamento dei corrispettivi è stabilito nel rispetto della norma di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002.

Art. 54

Competenza a stipulare il contratto

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 è attribuita ai dirigenti ovvero, ai responsabili degli uffici e dei servizi cui sono state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del medesimo D.Lgs. le funzioni dirigenziali.

2. Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 55

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente. Nei contratti d'appalto, sono a carico dell'appaltatore anche le eventuali spese di registrazione.

Art. 56

Gestione, repertorio e scadenza del contratto

1. L'originale del contratto è depositato presso l'Ufficio contratti, registrato ed immesso a repertorio nell'Archivio cartaceo ovvero presso apposita banda dati informatica. Il contratto viene trasmesso, in copia, all'ufficio proponente perché ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.

2. Il Segretario comunale provvede, ove occorre, alla iscrizione dello stesso nel repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.

3. Tutti i Responsabili dei servizi hanno l'obbligo della tenuta di un «Registro scadenziario dei contratti».

Art. 57

Proroga e rinnovo contrattuale

1. Per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate, ed in particolare per l'espletamento della nuova gara per l'affidamento della prestazione contrattuale se espressamente previsto nel contratto originario, è ammesso il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale, alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato. La proroga deve essere disposta con atto del Dirigente/Responsabile del Servizio interessato, e comunicato alla ditta affidataria. È vietato il rinnovo tacito dei contratti.

2. La proroga del contratto è disposta nel rispetto e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Ai sensi degli artt. 35, comma 4 e 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il rinnovo espresso del contratto è ammesso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia con particolare riferimento alle norme di settore riguardanti gli appalti di lavori, servizi e forniture. Come chiarito dall'ANAC, il rinnovo del contratto può avvenire solo se esplicitamente dichiarato negli atti di gara e nel contratto originario, alle medesime condizioni, nonché per un tempo predeterminato e limitato. L'esercizio di tale facoltà deve essere peraltro formalizzato dal Dirigente/Responsabile del servizio interessato con una specifica comunicazione all'appaltatore, prima della scadenza del contratto originario.

6. Il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale. Difatti, la società appaltatrice ha piena libertà di rifiutare la prestazione e cessare l'appalto, mentre l'Amministrazione non esercita poteri coercitivi per imporgli la prosecuzione.

Art. 58

Modifiche contrattuali in corso di esecuzione, sospensione e risoluzione

1. Sono ammesse modifiche al contratto concordate per iscritto tra le parti, nei casi espressamente previsti dal Codice dei contratti e dalla normativa di settore e che non alterino la natura del contratto stesso, previo provvedimento autorizzatorio del RUP.

2. In caso di integrazioni o variazioni al contratto in corso che aumentino la spesa, e sempre che questo sia contemplato dalla legge, le risorse finanziarie necessarie devono essere preventivamente impegnate nel bilancio.

3. Per una disciplina più esaustiva in materia di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia si rimanda all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. La sospensione temporanea del contratto è ammessa nei limiti e modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. L'ente si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di efficacia qualora ricorrano una o più condizioni contemplate dall'art. 108 del predetto D.Lgs. e nei modi stabiliti dallo stesso articolo e dalla legge vigente in materia.

Art. 59

Controllo, collaudo e liquidazione del corrispettivo contrattuale

1. La regolarità circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del soggetto contraente è controllata e verificata dall'amministrazione comunale tramite il competente servizio ovvero il RUP congiuntamente al direttore dei lavori, in caso di affidamento di lavori, o il direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di affidamento di beni o di servizi.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.
4. Quando risulti che il soggetto contraente abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, viene rilasciato il certificato di collaudo (per gli appalti di lavori) ovvero il certificato di verifica di conformità (per gli appalti di beni e servizi) rispettivamente da parte del direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui all'art. 102 del Codice dei contratti.
5. Il corrispettivo contrattuale pattuito è liquidata previo accertamento della regolare esecuzione della stessa prestazione, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.
6. Il Dirigente/Responsabile del settore interessato può delegare la firma delle liquidazioni a funzionari titolari di posizione organizzativa.

Art. 60

Divieto di cessione del contratto

1. I soggetti aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. E' vietata la cessione dei contratti d'appalto di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi a terzi e dei contratti di concessione.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016, è ammessa la cessione del credito da corrispettivo di appalto ovvero concessione purché stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione debitrice, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità. Questa è priva di efficacia qualora l'Ente la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione ovvero altro termine stabilito nel contratto.

PARTE V

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E FINALI

Art. 61

Cauzioni

1. In relazione alle procedure di gara di cui al presente regolamento, trovano applicazione gli artt. 93,103 e 104 del Codice dei contratti e le disposizioni di cui al DM del Ministero dello sviluppo economico n. 31/2018 che prescrivono le seguenti garanzie in qualità di:

- cauzione provvisoria;
- cauzione definitiva;
- anticipazione;
- rata di saldo;
- risoluzione;
- buon adempimento

2. Quanto all'incameramento o allo svincolo delle cauzioni sopra elencate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 93, 103 e 104 del Codice dei contratti. Questi sono disposti dal Responsabile del servizio interessato.

Art. 62

Subappalto e avvalimento.

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei contratti ed è autorizzato dal Dirigente/Responsabile del servizio, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti fra cui, in particolare, l'idoneità della ditta candidata al subappalto.

2. Sono subappaltabili unicamente le categorie di lavori e le prestazioni per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta ovvero prima dell'inizio della prestazione contrattuale.

3. Il ricorso al subappalto non è consentito nelle ipotesi previste da leggi e regolamenti vigenti. Di detto divieto dovrà farsene espressa menzione nella determinazione a contrarre e negli atti di gara.

4. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge o qualora sia espressamente vietato, è causa di risoluzione del contratto.

5. In relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le norme di gara potranno prevedere per l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, la possibilità di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'istituto dell'avvalimento è consentito nei modi e nei limiti previsti dall'art. 89 del Codice.

Art. 63

Diritto di accesso agli atti di gara

1. L'accesso agli atti di gara relativi alle procedure di cui in oggetto è consentito nei modi e limiti di quanto previsto dall'art. 22 e successivi della Legge n. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. L'esercizio di tale diritto avviene in piena conformità all'orientamento giurisprudenziali sviluppatosi in materia.

2. Al fine di garantire e tutelare la riservatezza delle offerte nella parte in cui costituiscono segreti tecnici o commerciali o di ulteriori elementi riservati per i quali si richiede l'oscuramento ovvero la limitazione,

l'amministrazione chiede ai soggetti partecipanti quali informazioni questi intendano sottrarre ad un eventuale richiesta di accesso agli atti.

Gli operatori economici devono motivare in maniera dettagliata tale oscuramento o limitazione non essendo sufficiente asserire ad una violazione dei segreti industriali e commerciali. Tali segreti devono essere sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova.

Art 64

Annullamento della gara e mancata stipula del contratto

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di:

- a) procedere all'annullamento della gara qualora vi siano motivate ragioni, individuate con provvedimento del Responsabile del procedimento;
- b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
- c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.

Art. 65

Inadempienze da parte del Soggetto contraente

1. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Dirigente/Responsabile del Servizio interessato preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.

2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Dirigente del Servizio Responsabile del procedimento ha l'obbligo di applicare le penali previste.

Nel caso in cui l'aggiudicatario risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto ad essa affidato, il Responsabile del procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

3. Qualora l'impresa risulti iscritta all'«Elenco degli operatori economici», tali inadempimenti saranno considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di mantenere l'iscrizione al predetto Elenco.

4. L'Ente si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che, nei tre anni precedenti all'indizione di ciascuna gara, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti dell'Ente tali da determinare la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ovvero alle imprese che, sempre nell'arco temporale sopra indicato, siano risultate soccombenti ad esito di un giudizio ordinario o arbitrale promosso nei confronti dell'Ente.

5. Sono fatte salve le norme di settore applicabili in materia di inadempimento e risoluzione con particolare riferimento agli appalti e alle concessioni di lavori, servizi e forniture.

Art. 66

Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Agli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche trovano applicazione le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge, n. 136/2010 nel testo modificato ed interpretato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/2010.

Art. 67

Contenzioso

1. Il contenzioso riguardante i contratti stipulati in applicazione del Codice dei contratti è disciplinato dagli artt. da 204 a 211-*bis* del Codice dei contratti stesso e dal D.Lgs. n. 204/2010.

Art. 68

Casi non previsti dal presente regolamento e Normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- b) Le Linee Guida per l'attuazione del Codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni nelle parti rimaste ancora in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 216 del Codice;
- d) le restanti leggi nazionali e regionali aventi attinenza con la materia della contrattualistica pubblica;
- e) lo statuto comunale;
- f) i regolamenti speciali;
- g) il regolamento comunale di contabilità;
- h) il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche;
- i) il regolamento comunale per la costituzione e gestione degli Elenchi di operatori economici;
- j) il regolamento generale sulle entrate comunali;
- k) Il regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 69

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.

2. In ogni caso e nell'ipotesi di norme regolamentari comunali contrastanti con il Codice dei contratti, quest'ultimo deve intendersi prevalente.

Art. 70

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In particolare:

a) qualora le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 di cui il presente regolamento costituisce strumento attuativo e le relative linee-guida dell'Anac siano modificate, integrate, abrogate o sostituite, le norme del regolamento stesso che risultino contrastanti con i nuovi riferimenti normativi e di regolazione sono disapplicate e tempestivamente modificate;

b) qualora le regole di e-procurement del Mepa gestito da Consip S.p.a. o le regole e i manuali operativi della piattaforma telematica messa a disposizione dal soggetto aggregatore regionale siano modificati o integrati, le norme del presente regolamento che risultino contrastanti con il nuovo quadro di regolamentazione operativa degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica sono disapplicate e tempestivamente modificate.

Art. 71

Disposizioni transitorie e finali

1. In via transitoria sino alla piena operatività della Banca Dati nazionale degli operatori economici l'Amministrazione acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 157 del 17 febbraio 2016, tenendo conto della differenziazione tra le procedure interamente gestite telematicamente e quelle gestite con modalità tradizionali.

2. In via transitoria sino alla piena operatività della piattaforma interoperativa dell'Anac e all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 73, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per la pubblicità dei bandi di gara si applica quanto previsto dallo stesso art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. Ministero Infrastrutture e

Trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016”.

3. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

Art. 72

Tutela dei dati personali

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento europeo Privacy n. 679/2016 e della vigente legislazione nazionale in materia di tutela dei dati personali.

Art. 73

Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento.

2. Il regolamento è pubblicato sul sito web dell'Amministrazione nella sezione “*Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali*”.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge n. 15/2005, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.